

Pubblicato il 03/04/2018

Sent. n. 276/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2010, proposto da:

Ivo Ticchi, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Beltrami, con domicilio eletto presso lo studio Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;

contro

Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore 31;

per l'annullamento

della Delibera del Consiglio Comunale di Rimini n. 133 del 01/10/2009 e relativi allegati ;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali in particolare della delibera di C.C. n.17 del 12.02.2009, della comunicazione di avviso della procedura di espropriazione prot. n. 47615 del 23/03/2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Stefano Beltrami e Francesco Bragagni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un immobile ubicato in Rivazzurra di Rimini, impugnava la delibera del Consiglio Comunale di Rimini n. 133 del 1 ottobre 2009 avente ad oggetto "Variante al PRG per la sistemazione di Via Conforti, controdeduzioni alle osservazioni e definitiva approvazione" inizialmente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto innanzi al TAR per l'opposizione del Comune di Rimini.

Si tratta di una variante approvata per dichiarare la pubblica utilità della realizzazione di una strada di collegamento con conseguente necessità di espropriare parte del terreno di proprietà del ricorrente; la strada in parte era già esistente ed utilizzata pubblicamente anche se non realizzata secondo i canoni di una via pubblica la zona da espropriare riguarda la strada già esistente in terra battuta per una superficie di 82 mq oltre ad un ulteriore tratto da realizzare pari a mq 45.

Il primo motivo di ricorso censura il difetto di motivazione in quanto l'Amministrazione comunale non avrebbe giustificato adeguatamente le ragioni della reiezione delle osservazioni e comparato la situazione di fatto con gli interessi pubblici coinvolti.

Il secondo motivo contesta la violazione del D.lgs. 152/2006 poichè la variante impugnata comporta variante al piano comunale di classificazione acustica con sconvolgimento delle previsioni ivi riportate.

Il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 15, comma 4, lett.a) della L.R. n. 47/1978 applicata in forza dell'art. 41 comma 2, lett. b) della L.R. n. 20/2000.

La variante al PRG impugnata è stata adottata in violazione delle vigenti norme in materia di procedimento di adozione ed approvazione delle varianti quando incidono profondamente sulle destinazioni di zona.

Il Comune di Rimini si costituiva in giudizio chiedendo che il ricorso venga rigettato facendo anche presente che, con delibera di Giunta Comunale 251/2014 non impugnata, era stato nuovamente approvato il progetto definitivo denominato " Sistemazione Via Conforti" con dichiarazione di pubblica utilità, non essendo più efficace la dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Giunta Comunale 251/2005, impugnata con il presente ricorso.

Il Comune faceva altresì presente che erano stati approvati i nuovi strumenti urbanistici per il Comune di Rimini prevedendo per il lotto del ricorrente tra l'altro anche la destinazione a "Strade e parcheggi di urbanizzazione".

Il ricorso alla luce delle sopravvenienze segnalate dal Comune sarebbe improcedibile, ma è comunque infondato.

E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che *"le osservazioni dei proprietari interessati ad una variante rappresentano un mero apporto collaborativo e devono essere esaminate e valutate in rapporto all'interesse generale, non richiedendo, per il loro rigetto, una dettagliata motivazione"* (ex plurimis: Consiglio di Stato 1700/2017).

Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale e la presentazione di un'osservazione non comporta, in caso di rigetto o di accoglimento parziale, un particolare onere motivazionale in capo all'Amministrazione, essendo sufficiente che la medesima sia stata esaminata e ragionevolmente ritenuta in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.

Quanto al secondo motivo la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica è stata regolarmente approvata in conseguenza della variante urbanistica contestata senza essere impugnata dal ricorrente.

Infondato, infine, il terzo motivo poiché la procedura seguita dal Comune per l'approvazione della variante è corretta; l'art. 41, comma 2 lett. b, L.R. 20/2000 prevedeva che: *"Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C., possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente: ... b) le varianti al P.R.G. di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;"*. Il rinvio alla L.R. 47/1978 riguardava tra l'altro la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale quindi anche di una strada.

Il ricorso va respinto con condanna alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida in € 2.000 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO